

# FOGLIO INFORMATIVO PER L'ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI OBBLIGATORIA

## 1 Basi legali

L'assicurazione si conforma alle disposizioni della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20.3.1981 (LAINF) ed alle sue rispettive ordinanze d'esecuzione.

## 2 Persone assicurate

Tutti i lavoratori impiegati in Svizzera, compresi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari così come le persone attive nei laboratori di formazione o per utenti disabili che lavorano per un datore di lavoro percependo un salario o a scopo di formazione, devono essere assicurati contro gli infortuni.

## 3 Oggetto dell'assicurazione

### 3.1 Persone occupate a tempo pieno

Alle persone occupate a tempo pieno le prestazioni assicurative vengono concesse per gli infortuni professionali, gli infortuni non professionali e le malattie professionali.

### 3.2 Persone occupate a tempo parziale

Alle persone occupate a tempo parziale (operanti presso un datore di lavoro per meno di 8 ore settimanali), le prestazioni assicurative vengono corrisposte per gli infortuni e le malattie professionali. Per queste persone, gli infortuni che occorrono lungo il tragitto da e per il lavoro si considerano infortuni professionali.

## 4 Durata dell'assicurazione

### 4.1 Inizio della copertura assicurativa

L'assicurazione entra in vigore il giorno in cui inizia il rapporto di lavoro oppure sussiste per la prima volta il diritto al salario, in ogni caso nel momento in cui il lavoratore parte per raggiungere il posto di lavoro.

### 4.2 Fine della copertura assicurativa

L'assicurazione termina il 31° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario. Nel salario rientrano anche le indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno, dell'assicurazione contro la disoccupazione, della cassa malati e dell'assicurazione malattia e infortuni privata, nella misura in cui sostituiscono la protrazione del pagamento del salario.

## 4.3 Assicurazione convenzionale

Una continuazione dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali fino a 6 mesi è possibile mediante convenzione prima della fine dell'assicurazione.

## 4.4 Sospensione dell'assicurazione

L'assicurazione risulta sospesa quando la persona assicurata beneficia della copertura dell'assicurazione militare o di un'assicurazione contro infortuni obbligatoria estera.

## 5 Premi

I premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sono a carico del datore di lavoro.

I premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore dipendente. Sono tuttavia leciti accordi di tenore diverso a favore del dipendente.

Il datore di lavoro è debitore dell'intero ammontare in premi. Egli trattiene la quota a carico del lavoratore dipendente dal salario.

## 6 Prestazioni di cura e rimborsi spese

### 6.1 Costi di guarigione

La persona assicurata ha diritto al trattamento opportuno delle conseguenze di infortuni, segnatamente per quanto concerne:

- a i trattamenti ambulatoriali eseguiti da un medico, un dentista oppure su prescrizione di questi, da altro personale medico ausiliario, nonché da chiropratici;
- b i medicinali e le analisi prescritte da un medico o da un dentista;
- c la cura, il vitto e l'alloggio nel reparto ospedaliero comune;
- d le cure riabilitative e termali prescritte da un medico;
- e i mezzi e gli apparecchi necessari alla guarigione.

### 6.2 Mezzi ausiliari

### 6.3 Danni materiali

## 6.4 Spese di viaggio, trasporto e soccorso

## 6.5 Costi di sepoltura

## 7 Prestazioni pecuniarie

### 7.1 Indennità giornaliera

In caso d'incapacità lavorativa completa, 80% del guadagno assicurato a partire dal 3. giorno dopo l'infortunio. Con un'incapacità lavorativa parziale, riduzione proporzionale.

### 7.2 Rendita d'invalidità

In caso d'invalidità totale, 80% del guadagno assicurato. Con un'invalidità parziale, riduzione proporzionale.

### 7.3 Indennità per menomazione dell'integrità

A seconda della gravità della menomazione dell'integrità, fino ad un massimo di CHF 148'200.–.

### 7.4 Assegno per grandi invalidi

A seconda della gravità della grande invalidità, fino ad un massimo di CHF 2'436.– mensili.

### 7.5 Rendite per superstiti

Di regola

- 40% del guadagno assicurato per il coniuge superstite,
- 25% per gli orfani completi,
- 15% per gli orfani monoparentali,
- 20% a favore del coniuge divorziato (al massimo tuttavia l'importo del contributo alimentare), complessivamente però al massimo il 70% per tutti i superstiti assieme (risp. il 90%, se il coniuge divorziato è beneficiario di rendita).

## 8 Guadagno assicurato

Si considera guadagno assicurato il salario percepito prima dell'infortunio, fino ad un ammontare massimo di CHF 148'200.– all'anno, risp. CHF 406.– al giorno.

## 9 Constatazione dell'infortunio

### 9.1 Notifica dell'infortunio

Il lavoratore dipendente assicurato è tenuto a notificare immediatamente al proprio datore di lavoro o a SOLIDA ogni infortunio che richiede un trattamento medico oppure che ha per conseguenza un'incapacità lavorativa.

Non appena ha avuto conoscenza dell'infortunio, il datore di lavoro è tenuto ad annunciare immediatamente l'infortunio a SOLIDA tramite il formulario «annuncio d'infortunio» risp. «annuncio d'infortunio bagatella». La stessa cosa vale per assicurati gli indipendenti, risp. gli assicurati facoltativamente.

Il datore di lavoro consegna alla persona infortunata i fogli certificato medico/bollettino di farmacia ricalcati contemporaneamente durante la compilazione del formulario, per la trasmissione al medico / alla farmacia.

Il certificato d'infortunio rimane in possesso della persona infortunata, va esibito al medico in occasione di ogni consultazione effettuata ed è da ritornare al datore di lavoro alla fine del trattamento per l'inoltro a SOLIDA.

### 9.2 Conseguenze in caso di mancata notifica dell'infortunio

Se in maniera ingiustificabile, la persona assicurata o i suoi superstiti omettono la notifica dell'infortunio, SOLIDA è legittimata a ridurre della metà, – oppure in caso di notifica intenzionalmente falsificata, a rifiutare completamente – talune o tutte le prestazioni per il periodo di ritardo. Se in maniera ingiustificabile, il datore di lavoro trascurava l'annuncio dell'infortunio, SOLIDA può renderlo responsabile per le conseguenze finanziarie che ne derivano.

## 10 Riduzione o rifiuto di prestazioni assicurative

Per tutti gli infortuni			
	Prestazioni di cura e rimborsi spese	Indennità giornaliera	Rendite
Danni alla salute o decesso <b>soltanto parziale conseguenza di un infortunio</b>	nessuna riduzione	riduzione proporzionale	
<b>cagionati intenzionalmente</b>	nessun diritto alle prestazioni assicurative (ad eccezione dei costi di sepoltura)		
<b>causati per grave negligenza</b>	nessuna riduzione	riduzione unicamente delle indennità giornaliera per INP	
<b>avvenuti nel commettere un crimine o un reato</b>	nessuna riduzione	riduzione in casi particolarmente gravi rifiuto	
<b>in caso di annuncio d'infortunio ingiustificabilmente ritardato</b>	tutte le prestazioni possono essere ridotte fino alla metà se l'annuncio avviene con più di tre mesi di ritardo		
<b>in caso di annuncio d'infortunio intenzionalmente falsificato</b>	tutte le prestazioni possono essere rifiutate		
<b>in caso di rifiuto di un trattamento ragionevolmente esigibile</b>	vengono concesse al massimo le prestazioni che sarebbero probabilmente da corrispondere per un decorso analogo con simili provvedimenti		
Per gli infortuni non professionali			
<b>Pericoli straordinari e atti temerari</b>	Rifiuto soltanto in caso di <ul style="list-style-type: none"> <li>- servizio militare estero</li> <li>- partecipazione ad eventi bellici, atti terroristici ed azioni criminali</li> </ul>	riduzione o rifiuto	
In concomitanza con prestazioni di altre assicurazioni sociali			
Ridotte, se assieme alle prestazioni di altre assicurazioni sociali superano il guadagno venuto a mancare (ad eccezione degli assegni per grandi invalidi)			

## 11 Prevenzione infortuni

La legge contempla delle prescrizioni per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

I lavoratori dipendenti sono tenuti ad assecondare il datore di lavoro nell'attuazione di queste misure. In particolare essi sono tenuti ad usare l'equipaggiamento personale di protezione, ad utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza e a non rimuoverli, né modificarli senza l'autorizzazione del datore di lavoro.

La violazione intenzionale o negligente di queste prescrizioni è punibile a norma di legge.

## 12 Rimedi regali

Contro qualsiasi decisione può essere presentata opposizione entro 30 giorni presso l'istanza che l'ha rilasciata.

Contro le decisioni su opposizione concernenti le prestazioni assicurative può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni del domicilio della parte coinvolta.

Contro le decisioni di questa istanza di ricorso può essere inoltrato ricorso giurisdizionale amministrativo presso il Tribunale federale delle assicurazioni, entro 30 giorni.

**Per ulteriori informazioni sulla legge sull'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria siamo a vostra completa disposizione.**